

## CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Danilo Perini

### 1. PREMESSA

Il Consiglio delle autonomie locali (CAL) è “un organo di consultazione fra regioni ed enti locali” previsto all’articolo 123 comma 4 della Costituzione, quindi organo regionale di rilevanza costituzionale. L’articolo 66 dello Statuto della Toscana, lo qualifica quale “*organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta*”.

Il Consiglio delle autonomie locali, secondo quanto disposto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), interviene nei processi decisionali della Regione in attuazione del principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali. La legge trova attuazione nel regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali e può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.

E’ in corso da tempo – si veda anche la risoluzione del Consiglio regionale del 2016, la 39, che ha spinto verso una riforma dell’organismo - una fase di riflessione tecnica relativa alla revisione della legge istitutiva del Consiglio delle autonomie locali e del regolamento attuativo, anche in considerazione di un contesto istituzionale e degli enti locali oramai da anni sostanzialmente mutato, soprattutto riguardo al ruolo delle Province, all’istituzione delle Città metropolitane, al crescente numero di Unioni e fusioni di Comuni.

In particolare negli ultimi anni la necessità sempre più urgente di procedere al riordino della normativa di regolazione del Consiglio delle autonomie locali, con specifico richiamo alle disposizioni che disciplinano la nomina dei componenti dello stesso, ha accelerato il lavoro di riflessione tecnica portando infine all’elaborazione di una ipotesi di revisione della legge regionale 36/2000, che consenta anche di superare le problematiche relative alla perdurante vigenza della legge regionale 7 novembre 2014 n. 63 (Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle autonomie locali) che detta - in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56<sup>1</sup> - una disciplina straordinaria e transitoria ma a tutt’oggi ancora vigente.

---

<sup>1</sup> Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

L'ipotesi di revisione e riforma del CAL è all'esame della prima Commissione consiliare, affari istituzionali.

## **2. ATTI ASSEGNATI**

Nel corso dell'anno 2024 sono state convocate 16 sedute nelle quali il Consiglio delle autonomie locali ha espresso 30 pareri obbligatori, di cui 21 su proposte di legge, 5 su proposte di deliberazione, 4 su proposte di regolamento della Giunta.

Il CAL non ha espresso parere su 3 proposte di legge sulla base della decisione assunta nella seduta del 12 aprile 2022, trattandosi di proposte di iniziativa consiliare. Il CAL ha, nell'anno in esame, esercitato anche la facoltà di esprimere osservazioni facoltative su 2 proposte di legge.

I 30 pareri espressi sono stati tutti favorevoli: in 3 casi sono state espresse condizioni e in altre 15 occasioni i pareri resi con raccomandazioni. Nelle restanti occasioni il parere è stato reso, in senso sempre favorevole e senza ulteriori indicazioni.

Nella quasi totalità i pareri sono stati espressi con il voto unanime dei presenti: 26 infatti i casi di unanimità a fronte di soli 4 casi in cui per il parere favorevole si è espressa la maggioranza dei presenti (proposte di legge 239, 259, 271 e proposta di deliberazione 440).

### **2.1 PARERI OBBLIGATORI SU PROPOSTE DI LEGGE**

Il CAL nel corso del 2024 ha complessivamente espresso parere favorevole su 21 proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale; i pareri sono stati anche accompagnati da condizioni o raccomandazioni, tranne che per le seguenti:

- proposta di legge 239 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024–2026);
- proposta di legge 252 (Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002);
- proposta di legge 253 (Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019);
- proposta di legge 259 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016);
- proposta di legge 268 (Disposizioni in materia di servizi trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari. Modifiche alla l.r. 42/1998 e l.r. 88/1998);
- proposta di legge 271 (Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 “Affidamento,

conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”);

- proposta di legge 280 (Disposizioni concernenti il fondo regionale per la montagna. Modifiche alla l.r. 68/2011);
- proposta di legge 282 (Proroga dell'Ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione della l.r.25/1998. Modifiche alla l.r.25/1998 e alla l.r.31/2023).

In particolare, il CAL ha espresso parere favorevole ma condizionato all'accoglimento di richieste di modifica ai provvedimenti riguardo ai seguenti 3 atti:

1. Proposta di legge 250 (Misure per il contrasto alla povertà energetica), divenuta legge regionale 4 dicembre 2024, n. 55 (Misure per il contrasto alla povertà energetica).

Il CAL, facendo proprie le osservazioni espresse da ANCI Toscana (seduta del 22 luglio 2024) ha condizionato il parere favorevole alle seguenti indicazioni:

- che, in modifica all'articolo 2 del provvedimento, l'adesione al previsto Fondo sociale da parte dei comuni, e conseguentemente la cessione dei crediti maturati presso il Gestore dei servizi energetici (GSE) sia facoltativa e non obbligatoria, e che in caso di non adesione l'ente debba tuttavia utilizzare i crediti nell'ambito delle proprie politiche sociali, con attenzione ai casi di povertà energetica;
- che, a integrazione dell'articolo 3 del provvedimento, si preveda che i soggetti partecipanti all'assegnazione dei previsti contributi siano i cittadini residenti nei comuni che hanno aderito al fondo sociale. È stata inoltre espressa la raccomandazione di contenere il più possibile i costi di gestione del contributo di solidarietà sociale, al di sotto della soglia del 5 per cento indicata all'articolo 4 del provvedimento.

Nel testo definitivo (l.r. 4 dicembre 2024, n. 55 “Misure per il contrasto alla povertà energetica”) le condizioni espresse dal CAL non sono state, motivatamente, accolte. In ottica collaborativa e nel riconoscimento delle esigenze e della autonomia dei singoli comuni è stata aggiunta nel testo definitivo una specifica che prevede - riguardo ai crediti eventualmente maturati dai comuni nel GSE – che gli enti siano obbligati a cedere alla Regione unicamente la quota corrispondente alla percentuale di contributo pubblico ricevuta.

2. Proposta di legge 265 (Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004),

divenuta legge regionale 20 novembre 2024, n. 51 (Procedimento semplificato per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili facenti parte del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004).

Il CAL, facendo propri i rilievi espressi da ANCI Toscana (seduta del 31 luglio 2024) ha condizionato il parere favorevole alla condizione che fosse tolto, in modifica al comma 1 dell'articolo 11 del provvedimento, il termine nuova costruzione. È stata inoltre indicata, sotto forma di raccomandazioni, l'utilità di aggiungere periodi all'articolo 11 bis, comma 2 ("individuare dalla Regione o proposte nell'ambito della conferenza dei servizi dai Comuni, Province o Città metropolitana, territorialmente competenti") e al comma 5 ("nonché dalla disciplina del PIT/PRR per le zone soggette a vincolo paesaggistico").

Nel testo definitivo la condizione formulata dal CAL è stata accolta, con l'eliminazione del termine "nuova costruzione" dall'enunciato dell'articolo 11 ("in relazione agli interventi sul patrimonio immobiliare regionale che comportino impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato").

3. Proposta di legge 270 (Disposizioni in materia di promozione della filiera produttiva locale connessa all'attività estrattiva. Modifiche alla L.R. 35/2015).

Il CAL, facendo proprie le osservazioni espresse dalla Sindaca del Comune di Carrara (seduta del 13 dicembre 2024) ha condizionato il parere favorevole alla necessità che le disposizioni del provvedimento non trovino applicazione relativamente alle convenzioni - a cui è subordinato il rilascio della concessione estrattiva - già in atto e stipulate, ovvero, in alternativa, che ne sia prevista l'applicazione solo al termine del regime di proroga. Sempre in merito alla stessa proposta di legge il CAL, inoltre, facendo proprie ulteriori osservazioni espresse nel corso della medesima seduta, ha formulato le seguenti raccomandazioni:

- che la prevista possibilità di utilizzo del materiale detritico sia estesa a tutte le tipologie di opere pubbliche e non limitatamente a quelle finanziate dal Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR);
- che siano effettuate ulteriori verifiche affinché, sotto il profilo giuridico, sia rafforzato il previsto obbligo di lavorazione in loco per le cave totalmente private e/o costituite da beni estimati.

Il CAL ha espresso parere favorevole accompagnato da raccomandazioni riguardo alle 10 proposte legislative nel seguito dettagliate.

1. Proposta di legge 251 (Testo unico del Turismo).

Le raccomandazioni hanno evidenziato la necessità di:

- assegnare ai ventotto ambiti previsti dalla proposta per il passaggio delle competenze e delle nuove funzioni risorse sufficienti, e comunque non minori rispetto a quelle attualmente destinate ai dieci Comuni capoluogo;
- assegnare risorse certe nel tempo;
- individuare ulteriori risorse da destinare a nuovi bandi a sostegno delle attività degli ambiti individuati nella proposta;

È stata inoltre evidenziata la perdurante esclusione delle Province dal sistema di governance del turismo.

2. Proposta di legge 254 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 e abrogazione della l.r. 30/2006).

Sotto forma di raccomandazioni il CAL ha sollecitato la costituzione di un tavolo di concertazione tra i proponenti e le Province ai fini di un rafforzamento degli uffici provinciali che si occupano del tema delle bonifiche ambientali.

3. Proposta di legge 256 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana).

Le raccomandazioni del CAL hanno fatto proprie le osservazioni espresse dalle associazioni rappresentative degli enti locali riguardo le modifiche da apportare alla proposta. In particolare, sulla previsione di un'indennità di funzione per il Presidente del CAL, sulle modifiche tese a dare maggiore rappresentatività, all'interno del Consiglio, a tutte le componenti territoriali e a inserire nella proposta la previsione di poter stipulare convenzioni con le associazioni stesse, a supporto del sistema delle autonomie locali.

4. Proposta di legge 267 (Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla legge regionale 68/2011).

Il Consiglio ha fatto proprie, sotto forma di raccomandazioni le osservazioni espresse nel corso dell'esame della proposta - riepilogate in un documento di ANCI Toscana allegato al parere - in particolare riguardanti:

- la necessità di semplificare la normativa sui contributi regionali confermata nella proposta mantenendo le quattro funzioni richieste per l'accesso ai contributi stessi;
- la necessità di ampliare il ventaglio della possibilità di scelta per le amministrazioni considerando anche la centrale di committenza e la gestione dei sistemi informatici tra l'elenco delle funzioni obbligatorie introdotte dal provvedimento;
- l'urgenza di integrare i sistemi informatici per snellire i procedimenti intercomunali, riconoscendo anche la gestione associata degli uffici Centro elaborazione dati (CED);

- la necessità che la Giunta regionale possa modificare l'elenco delle funzioni;
- l'urgenza di rendere più flessibile la previsione dell'attuale condizione per l'ottenimento del contributo regionale da parte dei Comuni, anche esercitando in forma associate le funzioni previste;
- l'esigenza di riconoscere pienamente le Unioni come enti strumentali, prevedendo la possibilità di svolgere le funzioni associate anche mediante convenzione;
- la necessità di alleggerire i controlli previsti, in particolare in riferimento al Fondo Unico;
- la necessità di semplificare ulteriormente il funzionamento della Giunta delle Unioni nei casi di sostituzione del Sindaco.

5. Proposta di legge 269 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"" per il riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle Aziende pubbliche di servizi alla persona).

Il CAL ha espresso parere favorevole con la raccomandazione che il numero dei componenti nei Consigli di amministrazione delle Aziende ASP non sia fissato per legge ma che ciascun Comune possa decidere in autonomia, così che sia facilitata per l'ente la selezione delle candidature e sia più equilibrata ed efficiente la distribuzione dei carichi di lavoro individuali all'interno del Consiglio di amministrazione.

6. Proposta di legge 272 (Modifica della deliberazione di Giunta regionale che ha approvato la proposta di legge n. 1/2024 "Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla L.R. 54 del 2009").

Il CAL ha fatto proprie le osservazioni espresse da Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e da Unione province italiane (UPI) Toscana evidenziando in particolare:

- la necessità di riconoscere formalmente il ruolo di collaborazione e partecipazione di ANCI Toscana e di UPI Toscana al processo di trasformazione digitale del sistema regionale;
- la necessità di individuare nel Consorzio Metis, soggetto in-house già esistente e operante, il punto di riferimento operativo per coadiuvare la Regione Toscana, nel presidio degli ambiti strategici per la transizione digitale della regione;

- la necessità che Regione Toscana coordini i propri interventi per la transizione digitale con quelli dell'Unione europea, dello Stato, delle altre regioni e degli enti locali e delle loro associazioni di rappresentanza, mediante la partecipazione al sistema delle Conferenze o nelle rispettive sedi istituzionali;
- l'urgenza di promuovere, da parte di Regione Toscana, la collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e le società in-house con i soggetti rappresentativi e associativi della generalità degli enti locali in ambito regionale, delle associazioni, delle Università e degli enti di ricerca per garantire il costante miglioramento dei servizi e la transizione al digitale.

7. Proposta di legge 273 avente ad oggetto (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r.77/2016 e alla l.r.80/2015).

Il CAL ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- l'esenzione dal pagamento dell'indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico, da parte degli enti, sia prevista con legge e non demandata ad atti deliberativi;
- la Regione favorisca un maggior impegno e collaborazione del Genio civile con i Comuni minori nella gestione degli interventi di messa in sicurezza dei ponti;
- l'indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico, da parte degli enti, se non azzerabile venga limitato nella misura massima possibile e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità;
- siano attivate azioni per garantire maggior supporto da parte del Genio civile agli enti locali per gli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti.

8. Proposta di legge 274 (Valorizzazione della Toscana Diffusa)

Il Consiglio ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- che per la programmazione degli interventi di sviluppo del territorio previsti nel provvedimento siano necessariamente preceduti da un percorso di consultazione degli enti locali, per il tramite delle loro associazioni di rappresentanza;
- che nel previsto "Osservatorio sulla Toscana diffusa" siano presenti le associazioni di rappresentanza di Comuni e Province;
- che sia riconosciuta la possibilità, per Regione e Comuni, di avvalersi dell'Ente Provincia per il raccordo e coordinamento tra i livelli istituzionali sulle proposte provenienti dagli enti locali di programmazione di azioni e interventi nelle materie oggetto della proposta di legge.

Infine, in merito alla manovra di bilancio regionale (proposta di legge 287 (Bilancio di Previsione Finanziario 2025 – 2027); proposta di legge 288 (Legge di stabilità per l'anno 2025); proposta di deliberazione 479 (Nota di aggiornamento al DEFR 2025)), il CAL ha espresso all'unanimità parere favorevole accompagnato anche in questo caso da raccomandazioni sintetizzate in un documento a firma congiunta di ANCI Toscana e di UPI Toscana. In particolare sono state evidenziate la necessità di garantire una maggiore concertazione tra i proponenti di Giunta e le amministrazioni locali e di superare l'attuale modello amministrativo gestionale centralizzato sul livello regionale con la crescente presenza di agenzie regionali (Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana). È stato inoltre richiesto un maggior impegno della Regione per recuperare il ruolo delle Province nella proposta di legge regionale sulla Toscana diffusa e nelle strategie territoriali per le aree interne, ruolo fondamentale alla luce delle competenze provinciali in materia di viabilità, trasporto pubblico, programmazione scolastica ed edilizia scolastica delle scuole superiori, formazione professionale e ambiente.

È stata evidenziata la necessità di un maggior impegno regionale per creare un sistema territoriale di Uffici Europa provinciali al fine di assicurare il coordinamento e la sintesi delle progettualità locali, la progettazione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, alla luce dello scarso impatto che ha avuto, rispetto alle attese, il PNRR sulle potenzialità della programmazione UE 2021-2027.

È stata infine rilevata l'urgenza e la necessità che la Regione garantisca nel Bilancio 2025-2027 e nella legge di stabilità 2025:

- almeno lo stesso livello di finanziamento dell'anno 2023 per l'esercizio delle funzioni di protezione civile e di polizia provinciale, considerato anche l'aumento delle attività richieste e dei costi sostenuti;
- il finanziamento in misura adeguata di un fondo di copertura per l'assistenza e per il trasporto degli studenti disabili delle scuole superiori, di un fondo dedicato al potenziamento degli uffici ambiente delle Province;
- la dotazione di risorse per i lotti deboli del trasporto pubblico locale delle Province di Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Pisa e Siena;
- il finanziamento di un fondo straordinario per assicurare la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale;
- il rafforzamento delle Stazioni uniche appaltanti provinciali convenzionate con i comuni del territorio.

## 2.2 PARERI OBBLIGATORI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DI REGOLAMENTO

Il CAL nel corso del 2024 ha espresso parere anche su 5 proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta regionale. È stato espresso parere favorevole, senza né condizioni né raccomandazioni, sulla proposta di



deliberazione 388 (Approvazione proposta di aggiornamento del Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP - art. 4, c. 1, l.r. 5/2014); sulla proposta di deliberazione 395 (Art.151 della L.R. 65/2014 Delega ai Comuni nell'esercizio delle funzioni autorizzazione in materia paesaggistica ai sensi D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio") e sulla proposta di deliberazione 451 (Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2024).

Il CAL ha reso parere favorevole con raccomandazioni sulla proposta di deliberazione 479 (Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025. Approvazione), per le quali si rinvia al dettaglio già richiamato in commento alle proposte di legge 287 e 288, e sulla proposta di deliberazione 440 (Documento di Economia e Finanza Regionale 2025. Approvazione). In ordine a quest'ultima in particolare sono state evidenziate:

- la necessità di rifinanziare la legge regionale 68/2011 per garantire investimenti ai piccoli comuni;
- l'urgenza di stanziare risorse adeguate alla riforestazione delle aree boschive;
- la necessità di maggiori risorse per gli asili nido nelle aree interne al fine di garantire continuità ai servizi;
- la necessità di assicurare le risorse storicamente attribuite alle Province per le polizie provinciali, senza operare ulteriori tagli;
- la necessità di potenziare gli uffici provinciali per gestire le funzioni ambientali riattribuite alle province dalle pronunce della magistratura (bonifica dei siti inquinati, localizzazione dei siti di smaltimento e recupero dei rifiuti);
- la necessità e urgenza di creare uffici dedicati a livello di area vasta, per sostenere i comuni più piccoli nel percorso di digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano anche nelle aree interne.

#### *I pareri sui Regolamenti di Giunta*

Il CAL, ai sensi degli articoli 42 e 66 dello Statuto, nel 2024 ha espresso parere obbligatorio anche su 4 proposte di regolamento della Giunta regionale. Di seguito il dettaglio:

1. Deliberazione della Giunta regionale 1253 del 4 novembre 2024 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della l.r.10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017). Il CAL ha espresso parere positivo senza né condizioni né raccomandazioni.
2. Deliberazione della Giunta regionale n. 559 del 13 maggio 2024 (Regolamento di attuazione della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 - Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale).

Il CAL ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- che la normativa in materia di patrimonio tartuficolo regionale riduca al massimo le complessità e le procedure amministrative a carico degli operatori, in particolare per quelli già qualificati imprenditori agricoli professionali;
- che sia più chiaramente definita la natura delle attività svolte nelle tartufaie coltivate o naturali controllate e nelle aree di addestramento cani, aree che possano essere individuate, con le apposite tabelle, anche da distanze inferiori a quelle attualmente previste, difficilmente praticabili.

3. Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 15 luglio 2024 (Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 - Disposizioni per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività, degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia all'articolo 94, del D.Lgs. 152/2006. Procedure per presentazione delle proposte di perimetrazione di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia. Modifiche al d.p.g.r. n.43/R/2018 e al d.p.g.r. n. 61/R/2016).

Il CAL ha espresso parere favorevole con raccomandazioni. In particolare è stato evidenziato che, al contrario di quanto dichiarato e condiviso con i proponenti in sede di concertazione, è mancata la contestuale presentazione di una proposta legislativa per il riconoscimento di risorse economiche a favore dei Comuni “sorgivi”, che attualmente sono gravati dalle spese di salvaguardia delle loro risorse idriche. Con la raccomandazione si propone che le risorse siano reperite attraverso il prelievo di una quota fissa, in percentuale sulla tariffa idrica, come avviene già in altre regioni, quota da trasferirsi poi ai Comuni sorgivi, o Unioni di Comuni, per l'effettiva salvaguardia della risorsa idrica e per una valorizzazione economica della potenziale riduzione e alterazione degli ecosistemi acquatici a danno dei territori interessati.

2. Deliberazione della Giunta regionale 971 del 5 agosto 2024 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e per l'utilizzo della risorsa idrica. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016).

Si tratta del regolamento attuativo collegato alla proposta di legge 273 e il parere del CAL richiama le raccomandazioni espresse sul testo della proposta di legge.

## 2.3 OSSERVAZIONI FACOLTATIVE

Il Consiglio delle autonomie locali nel corso dell'anno 2024 ha esercitato la facoltà di esprimere osservazioni facoltative su 2 proposte di legge.

Le osservazioni facoltative in particolare hanno riguardato la proposta di legge 275 avente ad oggetto (Interventi normativi collegati alla seconda variazione

al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026) e la proposta di legge 276 avente ad oggetto (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Seconda variazione). Nel merito e su entrambe le proposte il CAL ha fatto richiamo alla necessità di maggiori stanziamenti regionali a favore delle attività provinciali di vigilanza svolte dalle polizie provinciali e di assistenza alla comunicazione e al trasporto degli studenti disabili.

### **3. LE ATTIVITÀ**

#### **3.1 COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

Il Consiglio delle autonomie locali è tramite tra gli enti locali e la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la formulazione di richieste di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di pareri in materia di contabilità pubblica, così come previsto dall'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia).

L'operatività della funzione di raccordo tra il CAL e la Corte dei conti è resa possibile grazie alla convenzione del 16 giugno 2006 che, tra l'altro, ha disciplinato le modalità per la richiesta di consulenza, in materia di contabilità pubblica, da parte degli enti locali.

Nel 2024 le richieste, pervenute al CAL e inoltrate alla Sezione regionale di controllo, sono state 14 e hanno riguardato svariate questioni, tra le quali si richiamano in particolare:

- la possibilità di rivalsa dell'ente per spese di collocamento dei minori in strutture residenziali educative;
- la durata e validità delle graduatorie concorsuali per gli Enti locali;
- la misura del gettone di presenza dei consiglieri comunali;
- gli oneri previdenziali degli amministratori locali;
- il conferimento di incarico oneroso a dipendenti in quiescenza;
- i casi di recupero di somme dal fondo per le risorse decentrate;
- la rinuncia alla capacità assunzionale ex legge 208/2015<sup>2</sup>;
- le funzioni e le attività incentivabili ex art 45 decreto legislativo 36/2023<sup>3</sup>;
- la monetizzazione delle ferie a dipendenti;
- la possibilità di riattivazione della dirigenza e ricostituzione del relativo fondo accessorio;
- il rimborso di spese di trasferimento agli amministratori locali;

---

<sup>2</sup> Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

<sup>3</sup> Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

- l'indennità di avviamento per le farmacie a titolarità pubblica;
- il mantenimento della partecipazione in società in-house.

Per dare esecuzione sia alla convenzione sia alla risoluzione 3/2006, con cui si disciplinano le modalità operative della medesima, sul portale web del CAL sono disponibili per la consultazione i pareri della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il collegamento con la banca dati del controllo della Corte dei conti consente di accedere ai testi integrali delle deliberazioni emesse dalla Sezione regionale di controllo della Toscana a partire dall'anno 2009.

### 3.2 NOMINE E DESIGNAZIONI

Ai sensi dell'articolo 66 comma 6 dello Statuto sono attribuite al Consiglio delle autonomie locali le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali negli organismi regionali secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Nel corso dell'anno 2024 il Consiglio delle autonomie locali ha approvato 14 delibere relative alla nomina e alla designazione dei componenti dei seguenti organismi:

- Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive (art. 153 bis l.r. 65/2014) – delibera n. 1;
- Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale (art. 28 l.r. 11/2020) – delibera n. 2;
- Coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura (art. 7 l.r. 86/2009) – delibera n. 3;
- Commissione regionale per il paesaggio (art. 3. l.r. 26/2012) – delibera n. 4;
- Comitato di Coordinamento istituzionale (art. 6.ter l.r. 32/2002) – delibera n. 5;
- Cabina regia tecnica agricoltura sociale (art. 10 l.r. 20/2023) – delibera n. 6 e delibera n. 13;
- Assemblee consortili dei consorzi di bonifica (ex art. 14 l.r. 79/2012) – delibere n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
- Comitato di indirizzo dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici (l.r. 38/2007) – delibera n. 14.